

STATUTO
"GAZEBO DELLA SOLIDARIETA' APS"

Art. 1 DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE LEGALE

1-1 È costituita l'Associazione (senza personalità giuridica) denominata

"GAZEBO DELLA SOLIDARIETA' APS"

(di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione"), con sede legale in San Cataldo (CL) in c.da Scariata snc. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune.

1-2 L'acronimo "APS" integrerà la denominazione sociale e potrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), oppure all'iscrizione nell'attuale registro di settore equiparato al RUNTS ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017.

Art. 2 SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

2-1 L'Associazione è autonoma, libera, apolitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socio-economiche. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore ed ente non commerciale del Terzo settore.

2-2 Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, redditi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2-3 Ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quantomeno principale, della/delle attività di interesse generale di cui alle lettere A,B,D,I,K,Q,R,T,U,W,X,Y dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore. L'associazione si pone i seguenti obiettivi:

- Servizi sociali: Organizzare servizi sociali e assistenziali anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- Apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; e) centri socio-educativo diurno;
- Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- Tutelare i diritti e gli interessi delle persone diversamente abili;
- Favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (psicoterapia, ergoterapia);
- Apertura e gestione di apposite strutture per disabili in particolare: comunità alloggio/gruppi appartamento; b) comunità socio-riabilitativa; c) residenze famiglie protette; d) centri diurni socio-educativi a/o riabilitativi; e) comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata;
- Apertura e gestione di apposite strutture riabilitative e psichiatriche residenziali e diurne (Comunità riabilitative assistenziale psichiatrica, comunità alloggio, Gruppi

appartamento-centro diurno)

- Apertura e gestione di apposite strutture per anziani autosufficienti e che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà in particolare: a) comunità alloggio-grandi appartamenti; b) case alloggio; c) case di riposo; d) residenze protette; e) centri diurni.
- Apertura e gestione di apposite strutture per adulti con problematiche sociali in particolare ai comunità alloggio/grandi appartamenti per gestanti e madri con figli a carico; b) alloggi locali per adulti in difficoltà; c) centri di pronta accoglienza per adulti; d) centri di accoglienza per detenuti ed ex detenuti; e) case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza e vittime della tratta e fine di sfruttamento sessuale.

MIGRANTI, RIFUGIATI, RICHIEDENTI ASILO

- Promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza; - **PROMUOVERE** e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza; - Promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favore di migranti e richiedenti asilo;

FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

- Promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- Promuovere e organizzare centri di documentazione/formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- Promuovere iniziative di formazione e informazione.

ADOZIONE

- Organizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione e formazione e per aspetti gestori adottivi e gestione integrale delle procedure di adozione nazionale ed internazionale all'estero; - Studio di problemi riguardanti gli aspetti giuridico-psicologici, sanitari dell'istituto della adozione.

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

- Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- Realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo;
- Realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali;
- Intervenire e inviare volontari e personale specializzato nel P.V.S per solidarietà fratellanza e per gli scopi prefissi dall'associazione;
- Organizzare, promuovere e gestione di progetti di cooperazione decurtata, rivolti ai minori dei paesi in via di sviluppo e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza;

CULTURA

- Offrire opportunità di aggregazione, di impegni e di crescita culturale;
- Programmare, produrre e gestire un'attività culturale editoriale/informatica- sia individuale che di gruppo nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- Organizzare seminari, incontri, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti;
- Fare da locutori, seminar, favore culturale a cui potranno prendere parte anche i non associati;
- Partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere reattivo alla vita della comunità locale;

SPORT

- Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa;

- Organizzare attività motoria, espressiva, comunicativa, teatrali, promuovere l'educazione motoria, l'educazione sportiva anche nella scuola;
- Organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo alle federazioni nazionali FURSIAMO
- Promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ad audiolibro, ricerche e coincidenza rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed chiunque altro ne faccia richiesta;
- La promozione e l'attuazione del turismo in particolare quello rurale e percorsi diversamente abili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione umana;
- Scambi giovanili e internazionali;
- Gestione diretta e l'adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case allo studente, centri di inoltro, case di accoglienza, mense, spacci, bar, cinema e altre strutture di tipo ricettivo
- SANITA'
- Organizzare l'assistenza e trasporto di animali e feriti mediante ambulanze e altri mezzi idonei;
- Promuovere attività di educazione sanitaria;
- Assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- Assistenza integrativa per casi di ripeto e casi di cura;

PROTEZIONE CIVILE

- Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- Promuovere la preparazione del personale addetto con iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
- Compilare interventi di Soccorso nell'ambito dei Comuni, e in caso di necessità o in emergenza richiesta anche a livello provinciale, Regionale, Nazionale ed Internazionale. - Promuovere studi, ricerche e iniziative sul tema della prevenzione della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da calamità;
- Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
- Affiancare, come supporto documentale e scientifico, gli organi competenti alle attività di intervento in emergenza;
- Promuovere operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale;
- predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, i piani comunali per la Protezione Civile;
- Organizzare in collaborazione con gli E.E.L.L., corsi teorico/pratici, escursioni didattiche, campeggi aperti a scopo di esercitazione, l'aggiornamento e la qualificazione dei volontari; - Affiancamento ai servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile al corpo Forestale dello Stato, alla Comunità Montana, agli Enti Pubblici e Privati, alle Autorità Civili e Militari, per l'attività di prevenzione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni registrate ed ogni altra attività necessaria ed indispensabile diretta a superare l'emergenza connessa agli EVENTI

AMBIENTI

- Organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- Promuovere e sviluppare l'educazione ambientale;
- Progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositivo a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- Progettare percorsi escursionistici e naturalistici;
- Realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- Organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale;

• Cooperanza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;
SERVIZIO SOCIALE

• Promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;

• Organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio e valorizzazione delle competenze acquisite e fornire strumenti/strumenti per l'inserimento nel mondo del lavoro;

• assistere alle famiglie indigenti assistenza morale e materiale con le distribuzioni di alimenti, igienici, indumenti, e qualsiasi cosa che sia di utilità affinché nessuno resti indietro. In Particolare si occuperà della raccolta, stoccaggio immagazzinamento e logistica di cibo facendo convenzioni con altre associazioni e onlus quali Banco Alimentare, UNHCR, Ministero dell'Agricoltura in merito di aiuti UE- Food, Caritas e altri organi di solidarietà.

Distribuzione di pasti, merende e qualsiasi supporto economico e sociale. Nelle proprie sedi si occupa anche di istruzione ed educazione alimentare.

• Educazione e sviluppo del territorio, autarchia e autonomia economica, in particolare riferimento alla autoproduzione di cibo, valorizzazione dei prodotti del territorio. Si occupa di attuare programmi di economia solidale per garantire dei redditi minimi di sussistenza alimentare. Collabora con associazioni che si occupano di biodiversità legata al territorio e crea sviluppo territoriale.

• Assicurare alle associazioni ed enti soci e non dell'associazione l'assistenza nella progettazione, formazione tutoraggio, monitoraggio reclutamento, selezione e valutazione

• Promuovere e presentare progetti di servizio civile volontario in Italia e all'estero;

• Accreditamento all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale;

• L'associazione potrà inoltre;

• Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

• Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;

• Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali;

• Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

• Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di operazione, aggregazione o confronti tra i soggetti economici privati e pubblici

• Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente

• Assegnazione e sorveglianza dei beni sequestrati dall'autorità giudiziaria, per la gestione di attività produttiva e sociale.

• Servizio di Dog-Sitter e ricovero animali

• Partecipazioni bandi, appalti, affidamenti diretti ed indiretti, gare pubbliche e private ammesse dagli ordinamenti.

• Affidamento aree archeologiche, parchi naturali, monumenti, custodia e manutenzione.

• Servizio mensa diretta con valorizzazione dei prodotti locali a scuole ed istituti.

• Coltivazione, produzione e trasformazione e attività agricole in generale.

• Organizzazione gite, servizi di guida assistita e servizi turistici o di offerta integrata locale con escursioni e promozione storico-archeologico-industriale, servizio di accoglienza e di informazione turistico-culturale ed enogastronomico, in collaborazione con enti pubblici e privati.

Gestione Alloggi: affitti, locati, rifugi, punti di ristoro per la valorizzazione di borghi e territori disagiati.

Gestione di sagre, eventi, promozione locale, spettacoli, manifestazioni culturali, artistiche. Rappresentanze nazionali e internazionali al fine turistico-promozionale.

2-4 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. Essa potrà, inoltre, repertoriare ed impiantare, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2-5 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2-6 L'Associazione è tenuta a svolgere le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento della finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2-7 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 PATRIMONIO ED ENTRATE

3-1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli eventi, netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari a € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3-2 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

a) quote di iscrizione e corrispettivi per servizi istituzionali versati dai soci;

b) contributi e liberalità dei soci e di enti privati o pubblici;

c) sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

d) proventi derivanti da attività commerciali svolte nei limiti consentiti dalla normativa vigente. 3-3 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3-4 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3-5 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di iscrizione da versarsi da parte dei soci sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

Art. 4 SOCI: REQUISITI E PROCEDURA DI AMMISSIONE

4-1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4-2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4-3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente

delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

4-4 Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, invieranno entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'ammissione o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediata acquisizione della qualifica di socio da parte dell'istante. Qualora al conseguimento dello status di socio si accompagni il rilascio di una tessera, quest'ultima deve essere prontamente consegnata al nuovo socio. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che l'assemblea si pronunci. L'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

4-5 La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo a titolo. 4-6 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, i soci hanno:

- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
- b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per le nomine degli organi sociali dell'Associazione;
- c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale; d) il diritto di candidarsi, se maggioranza, alle cariche sociali;
- e) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto di maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio.

4-7 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto e dalle normative vigenti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

4-8 Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4-9 I soci minori di età formulano le domande di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali. Art. 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

5-1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5-2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5-3 I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il 1 Febbraio di ogni anno.

5-4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5-5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci.

5-6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

Art. 6 OBBLIGHI ASSICURATIVI

6-1 L'Associazione dovrà dotarsi di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

-6-2 L'Associazione è tenuta ad ascoltare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

7-1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci. Le cariche sociali sono elettive.

7-2 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 8 ASSEMBLEA

8-1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

8-2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote associative.

8-3 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

8-4 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta. Essa è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento delle quote associative.

8-5 In Assemblea ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

8-6 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8-7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

8-8 Il Presidente nomina tra i soci il Segretario verbalizzante.

8-9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

8-10 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. Ed anche in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei componenti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un'ora dalla prima convocazione.

8-11 L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati. 8-12 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In prima convocazione, mentre è sufficiente la presenza di almeno un quarto degli stessi in seconda convocazione. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.

8-13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo statuto dell'Associazione e sullo devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

8-14 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito

"Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

8-15 L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;

b) approva il bilancio consuntivo di esercizio;

c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;

d) nomina e revoca, quando ciò è obbligatorio per legge, i componenti dell'Organo di controllo; e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

g) delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

8-16 L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dello statuto;

b) delibera sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO E PRESIDENTE

9-1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutte l'attività associative.

9-2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto.

9-3 Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

9-4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 2 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

9-5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9-6 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 12 mesi e straordinariamente quando il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri ne chiedono la convocazione.

9-7 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9-8 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Ad esso competono in particolare:

a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;

b) la fissazione delle quote associative;

c) le decisioni inerenti spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;

d) le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione; e) le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione.

- f) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - g) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
 - h) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
 - i) la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consiliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l) ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
- 9-8 Il fatto occasionale per i componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. 9-10 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 10 DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL PRESIDENTE

- 10-1 Il Consiglio Direttivo decade:
- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
 - b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti, fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
 - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
- 10-2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 7 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.
- 10-3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:
- a) per dimissioni;
 - b) per vacanza, o qualsivoglia causa dovuta.
- 10-4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 7 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 11 SEGRETARIO E TESORIERE

- 11-1 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi registri. Ad egli spetta inoltre provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei muri e dei mobili deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi, nonché, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al relativo pagamento.
- 11-2 Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le relative contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e redigendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
- 11-3 Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora le funzioni siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte

per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, del segretario o del Vice Presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario e revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 12 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

12.1 L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

12.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in formato utile per poi presentarlo all'assemblea ordinaria dei soci al fine della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. 12.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dovranno:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a 220.000 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modalità definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

12.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

12.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali aumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

12.6 Il bilancio di esercizio, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere depositati, se richiesti, entro il 30 giugno di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 13 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

13.1 Nel caso in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo finanziario composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro, a cui può essere corrisposto un compenso per l'attività svolta.

13.1.1 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001,

13.1.2 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e economico e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

13.1.3 Dell'Istituto, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni. 13.4 Nel caso in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro.

Art. 14 SCIOGIMENTO

14.1 L'Associazione ha durata illimitata.

14-1 Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli.

14-2 Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

14-4 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esse intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore competente, ad un'altra associazione di promozione sociale.

ART. 15 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

15-1 La decisione su qualsiasi controversia che possa sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitrio, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo da comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di esprimere la nomina del terzo arbitro.

15-2 Decadenza del socio. Per dimissioni indicate al consiglio direttivo motivate. Per gravi motivi che possono compromettere il buon andamento delle attività associative, il presidente si riserva la facoltà di allontanare il socio socio motivando la decisione. Il socio può essere reintegrato solo su richiesta al direttivo. Non è dovuta, in caso di allontanamento la quota dell'anno in corso.

Art. 16 NORME APPLICABILI

1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. 16-2. Riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto assume efficacia a partire dal momento di attivazione di tale registro.

Il presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari al cui rispetto sia vincolato al fine dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmissione. 16-4 Gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la disposizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla o tutti gli effetti ogni altro precedente statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Esplera Gern

Adolero

15/10/20

GAZEBO DELLA
SOLIDARIETA'
92063180892
02063180892